

DELIBERA N. 51 DEL 19.10.2021

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.

IL DIRETTORE

Vista:

- La L.R. n. 6 del 30 aprile 2009 e s.m.i., che all'art. 25, ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale quale unità amministrativa della Regione Abruzzo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 136 del 15.03.2021, con la quale il sottoscritto Dott. Pierluigi Cosenza è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a decorrere dal 24.03.2021 per la durata di tre anni;

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2021, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

- a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 33.335,00;
- b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):
 - di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015 (dieci dipendenti) e che pertanto nell'anno 2020 il fondo era stato aumentato stabilmente di € 1.664,00 pari ad € 83,20 per dieci dipendenti per 2 anni (2019 – 2020). A tale importo si somma l'incremento per l'anno 2021 di € 748,80 pari ad € 83,20 x 9 unità .
- c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:
 - degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pari ad € 15.000,00;
 - di eventuali risparmi delle progressioni economiche orizzontali.Considerato che con Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Economica - anno 2020 è stata proposta ed approvata dalle parti, con verbale del 20 Gennaio 2021, la ripartizione delle risorse finanziarie per € 5.000,00 da destinare a Progressioni Economiche Orizzontali con decorrenza 01.01.2020.
Di tali risorse sono state utilizzate esclusivamente euro 2.480,00 in quanto si è provveduto alla progressione economica da C1 a C2 di due dipendenti e da D1 a D2 di un dipendente. Pertanto si è avuto un risparmio di € 2.520,00.

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- Per somme ex art. 67 commi 1 e 2 non utilizzate nell'esercizio precedente,

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 19.932,80 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento.

DELIBERA

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

1. di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021 pari ad Euro 53.267,80, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 35.747,80
RISORSE VARIABILI	€ 17.520,00
TOTALE risorse disponibili ai fini confronto tetto 2016	€ 53.267,80
TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)	€ 19.932,80
TOTALE FONDO al 31.12.2016	€ 33.335,00

2. di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 27.12.2018.
3. di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 53.267,80 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Agenzia www.asrabruzzo.it sezione Albo Pretorio;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore Legale dell'ASR.

E/A : CDG



Il Direttore
Dott. Pierluigi Cosenza

